# AmTrustColpaGrave

Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale per "Colpa Grave" dei Dipendenti di Aziende Sanitarie



Il presente Fascicolo Informativo contiene:

- Nota Informativa, comprensiva del glossario;
- · Condizioni di assicurazione;
- Modulo di Proposta.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Il presente Fascicolo informativo, contenente Nota Informativa, Glossario, Condizioni di assicurazione e Modulo di Proposta, deve essere consegnato all'assicurato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione. Edizione Marzo 2016.



# AmTrustColpaGrave

Linea Collettiva **ANPROF** 

## Scheda di Polizza - Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale per Colpa Grave dei Dipendenti di Aziende Sanitarie

POLIZZA N° ITDMM16B204330400	POLIZZA SOS		RAMO	PRODOTTO Colpa Grave	INTERMEDIA GI.R.VA. Internati		304
Contraente							
ANPROF – Associazion	e Nazionale Professio	nisti		951296		PARTITA I.V.A. 9512967024	
VIA N° Via Divisione Folgore, 7				LOCALITÀ / COMU Vicenza	LOCALITÀ / COMUNE Vicenza		36100
Data di effetto e sc	adenza della Poli	zza		Modelli alled	ati		
31/05/2016	SCADENZA ALLE ORE 24 31/05/2019	_	QUIETANZA 5/2017	Vedasi testo alle			
Premio alla firma							
PREMIO NETTO € 0,00	ACCE: € 0		PRE	EMIO IMPONIBILE  € 0,00	IMPOSTE € 0,00		PREMIO
Premio rate succe:	ssive						
PREMIO NETTO € 0,00	ACCES € 0		PRE	MO IMPONIBILE € 0.00	IMPOSTE € 0,00		PREMIO

<u>Dichiarazioni del Contraente</u>

L'assicurazione è regolata dalle condizioni e dichiarazioni contenute negli allegati modelli sopra richiamati, che formano parte integrante della presente contratto e che il Contraente distributioni il presente contratto si compone di n° 20 pagine.

la Società la Procuratione Speciale presente contratto e che il Contraente dichiara di conoscere, di aver ricevuto e sottoscritto.

Serena Bocchi

il Contraente

Il sottoscritto Contraente dichiara inoltre di avere ricevuto, prima della sottoscrizione del contratto, il Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario, le Condizioni di Assicurazione e l'Informativa all'Assicurato per il tratta

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver preso visione e di approvare le condizioni tutte del presente Contratto e, agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara:

- 1. Di accettare specificatamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni del Contratto:
- III. Modulo di Proposta; Vi. Durata del Contratto; A) Clausola Privacy:
- 2. di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made», a copertura delle richieste di risarcimento avanzate per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciate alla Società durante lo stesso periodo purché siano conseguenza di fatti colposi, errori o omissioni accaduti o commessi nel Periodo di Retroattività pari ai 10 (dieci) anni antecedenti la Data di Continuità Assicurativa intendendosi per tale la meno recente tra:
  - la data di decorrenza della Polizza;
  - la data di adesione dell'Assicurato ad analoga copertura assicurativa a condizione che la stessa sia stata stipulata con la Società o con altre imprese di assicurazione appartenenti al medesimo Gruppo Assicurativo della Società e ci sia continuità di copertura tra la data di scadenza di tale precedente copertura assicurativa e la data di decorrenza della Polizza.
- 3. di accettare specificatamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

Articolo 1 - Forma dell'assicurazione ("claims made") e Retroattività; Articolo 3 - Oggetto dell'assicurazione; Articolo 4 - Gestione delle vertenze e spese legali; Articolo 8 - Esclusioni (in particolare quelle dell'assicurazione "claims made"); Articolo 11 - Variazioni del rischio; Articolo 13 - Rescindibilità della Polizza, Articolo 14 – Coesistenza di altre assicurazioni, Articolo 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Richiesta di Risarcimento o Circostanza, Articolo 16 - Facoltà di recesso in caso di Sinistro, Articolo 19 - Gestione della Polizza; Articolo 20 - Modalità di disciplina delle adesioni alla Polizza e pagamento del Premio; Articolo 21 - Determitazi de Per in Particolo 22 - Precisazioni sull'operatività della garanzia; Articolo 23 - Dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti.

Associazione Nazionale Professionisti il Contradiple"

Consenso al trattamento dei dati personali. Il sottoscritto Contraente dichiara altresì di aver preso visione della informativa per il trattamento dei dati personali ex artt. 23 e segg., D.Lgs. 196/2003, e presta il consenso per il trattamento ed eventuale trasferimento a terzi dei dati per le finalità, secondo le modalità e nel confronti dei soggetti indicati nella predetta informativa. In particolare, autorizza:

la comunicazione dei medesimi dati ai soggetti indicati al punto 3. della predetta Informativa; 2.

al trasferimento dei dati all'estero secondo quanto indicato al punto 5. dell'Informativa.

Professionist il Contraentes

Emessa in quadruplice copia in Milano il 01/06/2016



AmTrust Europe Limited Sede Legale Market Square House St. James Street, Nottingham NG1 6FG Capitale Sociale € 92 000.000,00 Rappresentanza Generale per l'Italia Via Paolo Da Cannobio 9 • 20122 Milano Tel 0283438150 • Fax 0283438174 C.F. 97579510153 • P.I. 07972530963 R.E.A 1969043

L'importo di €	è stato pagato oggi	-
L'Incaricato		_

## Nota Informativa

## Contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale per Colpa Grave dei Dipendenti di Aziende Sanitarie

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente le condizioni di assicurazione prima di sottoscrivere la polizza.

#### A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione

#### 1. Informazioni generali

AmTrust Europe Limited, con sede in Market Square House, St James's Street, Nottingham NG16FG United Kingdom, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dalla Prudential Regulation Authority (PRA – Autorità di Vigilanza Prudenziale) e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (FCA – Autorità Regolatrice della Condotta Finanziaria) e dalla Prudential Regulation Authority.

Numero di iscrizione al Registro dei Servizi Finanziari 202189. Questi dettagli possono essere controllati sul Registro dei Servizi Finanziari, visitando il sito: www.fca.org.uk o contattando la Financial Conduct Authority (FCA – Autorità Regolatrice della Condotta Finanziaria) al numero gratuito 0800 111 6768.

La Rappresentanza Italiana

AmTrust Europe Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Paolo Da Cannobio 9, 20122 Milano
Tel. 0283438150 • Fax 0283438174

Email: milan@amtrustgroup.com - www.amtrusteurope.it

è iscritta dal 21.03.2012 al n° 1.00103 dell'"Albo delle Imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ed ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento", con codice IVASS Impresa n° D904R.

#### 2. Informazioni sullo stato patrimoniale dell'Impresa

L'ammontare del patrimonio netto dell'Impresa è pari a 260 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a 92 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 168 milioni di euro. L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni è pari a 161%, tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2014.

Si rinvia al sito internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

#### B. Informazioni sul contratto

Il presente contratto è stipulato per una durata triennale con facoltà di eventuale rinnovo.

AVVERTENZA: in assenza di disdetta da inviarsi con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale il contratto si rinnova per un altro anno.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Articolo13 delle Condizioni di Assicurazione.

#### 1. Coperture Assicurative - Limitazioni ed esclusioni

L'Impresa assicura i rischi della Responsabilità Civile per danni causati a terzi, commessi nell'esercizio dell'attività professionale, così come previsto dagli Articoli 3, 7 e 22 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: sono previsti casi di limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli Articoli 2,5,6,7,8,11 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: per i rischi della Responsabilità Civile l'Impresa corrisponde le somme dovute a titolo di risarcimento entro il massimale convenuto.

Per massimale si intende la somma massima sino a concorrenza della quale l'Impresa presta l'assicurazione.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Articolo 2 delle Condizioni di Assicurazione.

#### Esempio

Qualora sia convenuto in polizza un massimale pari a € 2.000.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione, l'Impresa risponde nel limite di € 2.000.000,00, indipendentemente dal fatto che siano pervenute nel medesimo Periodo di

Assicurazione due Richieste di Risarcimento rispettivamente di € 1.700.000,00 e di € 500.000,00 il cui ammontare complessivo sarebbe di € 2.200.000,00.

AVVERTENZA: per i rischi della Responsabilità Civile l'Impresa potrebbe prevedere una franchigia da applicarsi in caso di sinistro.

Per franchigia si intende l'importo prestabilito che in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo va a ridurre l'ammontare dell'indennizzo che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Articolo 23 delle Condizioni di Assicurazione

#### Esempio

Qualora sia convenuto in polizza una franchigia pari a  $\in$  50.000,00 per sinistro, l'Impresa risponde, nel limite del massimale convenuto, con la detrazione di un importo pari a  $\in$  50.000,00, ovvero nel caso di richiesta di risarcimento pari a  $\in$  80.000,00 l'indennizzo ammonterà ad  $\in$  30.000,00 (80.000,00 – 50.000,00).

#### 2. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA: Ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Articolo 23 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: Il presente contratto non prevede specifici casi e/o cause di nullità oltre quelle previste a termini di legge

#### 3. Aggravamento e diminuzione del rischio

AVVERTENZA: ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1898 del Codice Civile, nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio che comporti aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dagli artt. 66 e 67 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, nonché degli artt. 1897 e 1898 c.c..

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'Articolo 11 delle Condizioni di Assicurazione.

#### Esempio

Qualora il medico abbia una copertura di Responsabilità Civile per Colpa Grave per attività di medico specialista in formazione e non comunichi nei termini previsti il conseguimento della specializzazione, incorre nella possibilità che eventuali risarcimenti relativi a comportamenti posti in essere successivamente al conseguimento della specializzazione possano essere proporzionalmente ridotti o addirittura non dovuti.

#### 4. Premi

Il premio convenuto è riferito ad un intero periodo annuo di assicurazione.

Il pagamento del premio o della rata di premio può essere eseguito con uno dei seguenti mezzi:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'Impresa o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- sistemi di pagamento elettronico, bonifico bancario su c/c intestato all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;

AVVERTENZA: L'impresa o l'intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tal caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita dell'impresa medesima.

#### 5. Diritto di Rivalsa

AVVERTENZA: la Rivalsa è un diritto della Compagnia assicuratrice in base al quale la medesima è autorizzata ad agire nei confronti del responsabile del sinistro al fine di recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di risarcimento. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'Articolo 17 delle Condizioni di Assicurazione.

#### 6. Diritto di Recesso

AVVERTENZA: in caso di sinistro sia l'Impresa sia il Contraente possono recedere dal Contratto in un periodo compreso tra la data di denuncia del sinistro e il sessantesimo giorno della sua liquidazione o reiezione, con preavviso di 90 giorni. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'Articolo 16 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: è facoltà delle parti di rescindere annualmente la Polizza stessa previa comunicazione di recesso da inviarsi a mezzo raccomandata o fax entro 60 giorni dalla scadenza di ogni Periodo di Assicurazione.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'Articolo 13 delle Condizioni di Assicurazione.

#### 7. Prescrizione e decadenza dai diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono entro due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso, contro lo stesso, l'azione. Essendo il contratto in regime di "claims made" ovvero basato sulla richiesta di risarcimento del terzo danneggiato, le relative garanzie operano per le richieste pervenute all'Assicurato nel periodo di durata del contratto, anche se conseguenti a fatti antecedenti verificatisi nel periodo considerato rilevante secondo le condizioni contrattuali.

Pertanto terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo dell'Impresa, salvo quanto previsto all'Art. 10 Cessazione dell'attività professionale – Ultrattività.

#### 8. Legge applicabile al contratto

Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana.

#### 9. Regime fiscale

Per i rischi della Responsabilità Civile, il premio imponibile è soggetto all'Imposta sulle assicurazioni nella misura stabilita dalla legge.

#### C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

#### 10. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA: L'Assicurato deve far denuncia scritta all'Impresa di ciascun sinistro entro 15 (quindici) giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

Le eventuali spese legali sostenute per assistere e difendere l'Assicurato in caso di Sinistro sono a carico dell'Impresa entro il limite del 25% del Massimale garantito.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda agli Articoli 16 e 19 delle Condizioni di Assicurazione.

Per la denuncia di sinistro scrivere a AmTrust Europe Ltd. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Paolo da Cannobio, 9 - 20122 Milano – Divisione Sinistri Milano, email: colpegravi@amtrustgroup.com , che potrà svolgere l'attività tramite le proprie sedi territoriali.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'Articolo 22 delle Condizioni di Assicurazione.

#### 11. Reclami

AVVERTENZA: eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a AmTrust Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Paolo Da Cannobio 9, 20122 Milano – tel. 0283438150 fax: 0283438174 Email reclami@amtrustgroup.com.

Il reclamo dovrà contenere il numero del contratto assicurativo cui si riferisce, corredato della documentazione relativa al reclamo stesso.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, ovvero a suo giudizio, il reclamante potrà presentare il proprio reclamo all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono: 06 42 1331, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Impresa di Assicurazione ed il relativo riscontro. In seconda istanza, rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; Tel. +44 (0) 207 964 1000; complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

Resta salva comunque per il reclamante la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Resta salva comunque per il cliente che ha presentato reclamo alla Compagnia la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria,

#### 12. Arbitrato

La Polizza non prevede il ricorso all'arbitrato, pertanto le Parti sono legittimate a procedere giudizialmente fatti salvi gli ordinari mezzi di conciliazione previsti dall'ordinamento.

AmTrust Europe Limited è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

**Amtrust Europe Limited** 

Il Procuratore Speciale Serena Bocchi

AmTrust Enrope Limited Rappresentanza Generale per l'Italia

#### Glossario

Le Parti convengono di attribuire il significato indicato per ciascuno dei seguenti termini:

Contraente il soggetto che stipula il contratto a favore di terzi.

Assicurato il personale dipendente, convenzionato e/o specializzando di strutture Sanitarie

Pubbliche facenti capo al Servizio Sanitario Nazionale che abbia aderito alla presente

Polizza per il tramite del Contraente.

Azienda Sanitaria l'Azienda Sanitaria Locale o la struttura sanitaria pubblica facente capo al Servizio

Sanitario Nazionale, presso la o per conto della quale l'Assicurato presta, ha prestato o

presterà servizio.

Attività Professionale l'attività sanitaria connessa alla qualifica dichiarata nel Modulo di Proposta e svolta

dall'Assicurato presso la o per conto dell'Azienda Sanitaria

Società l'impresa di assicurazioni AmTrust Europe Limited.

Intermediario l'intermediario di assicurazioni indicato nella Scheda di Polizza al quale il Contraente ha

conferito il mandato a rappresentarlo ai fini di questa Polizza.

Danno/Danni La/le conseguenza/e pregiudizievole/i del fatto illecito o dell'evento assicurato. I danni

possono essere patrimoniali o non patrimoniali.

Responsabilità Contrattuale II danno derivante da inadempimento o violazione di una obbligazione assunta con la

stipulazione di un contratto.

Responsabilità Extracontrattuali I danni conseguenti a fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.

Danni Patrimoniali II pregiudizio economico conseguente al danneggiamento a cose (ivi compresi gli animali)

ed alla sfera patrimoniale del danneggiato.

Diritto di Ripensamento E' la facoltà dell'Assicurato di recedere dal contratto annullandone gli effetti.

Modulo di Proposta il modulo, valido 30 giorni dalla data di sottoscrizione, costituente prova dell'adesione alla

presente Polizza da parte dell'Assicurato e sottoscritto dall'Assicurato stesso.

Massimale la somma massima che la Società sarà tenuta a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese, per ogni Sinistro e per l'insieme di tutti i Sinistri pertinenti a uno

stesso Periodo di Assicurazione, qualunque sia il numero delle Richieste di

Risarcimento e delle persone danneggiate.

Data di Continuità Assicurativa la data meno recente tra:

la data di adesione dell'Assicurato alla presente Polizza;

 la data di adesione dell'Assicurato ad analoga copertura assicurativa purché la stessa sia stata stipulata con la Società o con altre imprese di assicurazione appartenenti al medesimo Gruppo Assicurativo della Società e ci sia continuità di copertura tra la data di scadenza di tale precedente copertura assicurativa e la data

di adesione alla presente Polizza.

Periodo di Retroattività il periodo temporale pari ai 10 (dieci) anni antecedenti alla Data di Continuità

Assicurativa

Perdite Patrimoniali il pregiudizio economico che non sia conseguenza, né diretta né indiretta, di lesioni

personali, morte o danneggiamenti a cose.

Periodo di Assicurazione il periodo compreso tra la data di effetto e la data della prima scadenza annuale della

Polizza. Successivamente il Periodo di Assicurazione corrisponde a ciascuna annualità di rinnovo della Polizza medesima. Ad ogni scadenza, pagato il premio convenuto per il rinnovo, inizia un nuovo Periodo di Assicurazione, distinto dal precedente e dal

successivo.

#### Polizza Collettiva

il presente documento che è emesso, con i suoi annessi, quale prova del contratto di assicurazione e che è stipulato dal Contraente per conto del personale dipendente, convenzionato e/o specializzando presso strutture sanitarie pubbliche facenti capo al Servizio Sanitario Nazionale.

#### Richiesta di Risarcimento

quella che per prima, tra le seguenti evenienze, è portata per iscritto a conoscenza dell'Assicurato:

- l'invito a dedurre o la citazione in giudizio dell'Assicurato dinanzi alla Corte dei Conti;
- la comunicazione con la quale l'Azienda Sanitaria o la sua impresa di assicurazioni manifesta all'Assicurato di volersi rivalere nei suoi confronti per Danni conseguenti ad un evento, errore od omissione attribuiti a colpa grave.

Circostanza

la segnalazione, inviata all'Assicurato dall'Azienda Sanitaria, di aver inoltrato informazione alla Corte dei Conti in ordine ad eventuali Danni.

Scheda di Polizza

il documento, annesso a questa **Polizza** per fame parte integrante, nel quale sono indicati i dati relativi all'**Assicurato / Contraente**, le date di effetto e di scadenza della **Polizza** e il premio imponibile con le relative Imposte Governative.

**Sinistro** 

la Richiesta di Risarcimento sopra definita, di cui l'Assicurato venga a conoscenza per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione.

Certificato di Assicurazione

il documento emesso dalla Società che va a formare parte integrante della Polizza, emesso a prova della copertura assicurativa per il singolo Assicurato, nel quale sono indicati i dati relativi all'Assicurato, le date di effetto e di scadenza dell'assicurazione e il premio con le relative imposte governative.

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DELL'ASSICURATO SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO

## Condizioni di Contratto

#### Oggetto del Contratto

Con il presente contratto il Contraente stipula una Polizza collettiva con l'assicuratore AmTrust Europe Limited, di seguito Società, avente per oggetto la garanzia di Responsabilità Civile Professionale per Colpa Grave, disciplinata dalle condizioni tutte che seguono. La presente Polizza collettiva è stipulata per conto del personale dipendente, convenzionato e/o specializzando, di Aziende Sanitarie Locali o strutture sanitarie pubbliche facenti capo al Servizio Sanitario Nazionale, che aderirà alla relativa copertura mediante sottoscrizione di idoneo Modulo di Proposta, e di seguito definito Assicurato. Nel caso di adesione il rapporto tra gli Assicurati e la Società sarà regolato dal presente Contratto di seguito Polizza.

Resta inteso che in ordine ad ogni eventuale pretesa e/o richiesta che l'Assicurato dovesse avanzare in relazione alla garanzia prestata con la presente Polizza, risponderà unicamente alla Società la quale potrà opporre agli Assicurati tutte le eccezioni che potrebbe opporre al Contraente in forza della Polizza.

#### II. Documentazione per gli Assicurati

In sede di illustrazione della Proposta di assicurazione, il Contraente si obbliga a consegnare a ciascun potenziale aderente il Fascicolo Informativo ed in particolare le Condizioni di Assicurazione, prima della sottoscrizione del Modulo di Proposta. Nella stessa sede, il Contraente si obbliga a consegnare Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Testo Unico sulla Privacy (D.Igs. 196/2003).

Il mancato adempimento di tali obblighi comporterà responsabilità diretta del Contraente, che sosterrà oneri ed eventuali spese accessorie in caso di reclami, contenziosi ed indennizzi che dovessero essere corrisposti; il Contraente sarà altresì tenuto a risarcire i danni che l'Assicuratore dovesse subire in conseguenza dell'inadempimento di cui sopra.

#### III. Modulo di Proposta

Ciascun Assicurato dovrà compilare, datare e sottoscrivere il Modulo di Proposta, che formerà parte integrante della Polizza, trasmetterlo al Contraente e provvedere al versamento dell'importo dovuto.

Limitatamente a coloro che erano già assicurati con polizza AmTrust Europe ed unicamente alle condizioni riportate al successivo Articolo 20 della **Polizza**, non è richiesta compilazione del **Modulo di Proposta** a condizione che il rinnovo avvenga entro 30 (trenta) giorni così come previsto dal sopra citato Articolo 20.

In sede di sottoscrizione del Modulo di Proposta, il Contraente si obbliga a raccogliere apposita sottoscrizione dell'Aderente di avvenuta consegna dell'Informativa Privacy e relativo consenso al trattamento dei dati personali, in ottemperanza al Testo Unico sulla Privacy (D.lgs. 196/2003). Il mancato adempimento di tali obblighi comporterà responsabilità diretta del Contraente, che sosterrà oneri ed eventuali spese accessorie in caso di reclami, contenziosi ed indennizzi che dovessero essere corrisposti.

#### IV. Premio e modalità di pagamento

All'atto del perfezionamento della Polizza il Contraente non versa alcun premio.

Il Contraente si impegna a trasmettere alla Società entro il 15° (quindicesimo) giorno di ciascun mese:

- 1) L'elenco delle nuove adesioni corredato da copia dei Moduli di Proposta sottoscritti dagli Assicurati nel mese precedente;
- 2) L'elenco degli Assicurati che, in regola con il pagamento del premio, nel mese precedente hanno prorogato la copertura relativa ai Periodi di Assicurazione successivi al primo.

Tali elenchi dovranno contenere i dati identificativi, la qualifica, la decorrenza della garanzia e la data del versamento del premio da parte dell'Assicurato. L'invio di tali elenchi sarà da intendersi come conferma dell'avvenuto pagamento del premio da parte dell'Assicurato. Il premio così incassato dovrà essere versato alla Società entro il 10° (decimo) giorno del mese successivo.

#### V. Certificato di Assicurazione e documenti di rinnovo

La Società all'atto del ricevimento degli elenchi di cui sopra, attestanti l'avvenuto pagamento del Premio da parte degli Assicurati, provvederà ad emettere:

- Per ciascun nuovo anno Assicurato un Certificato di Assicurazione, a prova della copertura assicurativa, attestante l'avvenuta applicazione alla Polizza riportante i dati dello stesso forniti all'atto dell'adesione ovvero:
  - I dati identificativi dell'Assicurato (Cognome e Nome, Codice Fiscale e domicilio);
  - La decorrenza della garanzia;
  - La qualifica dell'Assicurato;
  - Il Massimale assicurato;
  - Il premio alla decorrenza della garanzia e delle eventuali successive annualità.
- Per ciascun Assicurato che ha prorogato la copertura assicurativa un documento attestante l'avvenuta proroga della stessa.

#### VI. Durata del Contratto

La Polizza ha durata 3 anni.

Sia la Società, sia il Contraente hanno facoltà di rescindere il contratto annualmente previa comunicazione di recesso da inviarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza annuale, secondo le modalità previste all'art. 13 della polizza. Le singole adesioni non sono soggette a tacito rinnovo e cessano alla scadenza di ogni Periodo di Assicurazione senza obbligo di disdetta.

## Condizioni di Assicurazione

## A. Informativa resa all'interessato per il trattamento dei dati personali comuni e sensibili (Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30/06/03 - Codice della Privacy):

La vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, introdotta dal D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) entrato in vigore il 1° gennaio 2004, dispone che AmTrust Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuta a fornire agli interessati ossia ai soggetti ai quali si riferiscono informazioni sull'attività di raccolta e utilizzo dei dati personali.

#### 1. Finalità del trattamento dei dati:

Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato:

- a) all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'acquisizione dei dati personali comuni è strettamente necessaria al conseguimento delle predette finalità;
- b) all'adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, da normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate e dagli Organi di Vigilanza e Controllo.

Pertanto l'eventuale rifiuto nel conferirli, nel rilasciare il consenso al relativo trattamento e nel comunicare i dati ai soggetti di seguito citati, impedisce la gestione del sinistro;

#### 2. Modalità del trattamento:

I dati saranno trattati principalmente con strumenti cartacei, elettronici, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e memorizzati su supporti informatici, cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza stabilite dal Codice della Privacy e, con riguardo al trattamento dei dati sensibili, con presidi e modalità separate e specifiche al fine di evitare ogni possibile rischio di trattamento non autorizzato.

#### 3. Soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali:

I dati raccolti, inclusi quelli sensibili,

a) per le finalità di cui al punto 1., verranno comunicati alle Società del Gruppo AmTrust, in particolare a:
 AmTrust Europe Ltd, Market Square House, St. James's Street Nottingham NG1 6FG (UK) - P.I. GB764402928;

AmTrust Europe Ltd. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Paolo da Cannobio, 9 - 20122 Milano – Divisione Sinistri Milano;

AmTrust Financial Services, Inc. - 59 Maiden Lane, 43rd Floor New York, NY 10038 e sedi secondarie.

b) per le finalità di cui al punto 1. i dati verranno comunicati a soggetti quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: Soggetti facenti parte della catena assicurativa quali: Coassicuratori, Riassicuratori, agenti e brokers, Organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settori assicurativo, consulenti, traduttori; società di servizi informatici, di archiviazione, di stampa ed invio della corrispondenza, di gestione della posta in arrivo e in partenza, di certificazione di qualità, di revisione contabile e certificazione di bilancio, istituti di credito per l'esecuzione di eventuali pagamenti.

#### 4. Diffusione dei dati:

I dati personali non saranno oggetto di diffusione.

#### Trasferimenti dei dati all'estero:

Per le finalità di cui al punto 1. con riferimento ai soggetti indicati al punto 3., i dati personali possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche in Paesi non aderenti all'Unione Europea.

#### 6. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti:

In qualsiasi momento, in forza dei diritti previsti dagli artt. 7 - 10 del Codice Privacy, l'interessato può richiedere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile, a meno che non ne derivi pregiudizio allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio del diritto in sede giudiziaria così come previsto dall'art.8 lett.e); di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

#### 7. Titolare del trattamento dei dati:

Titolare del trattamento dei dati è AmTrust Europe Limited, con sede secondaria in Via Paolo da Cannobio 9, 20122 Milano, Tel. 02-83438150, Fax 02-83438174, in persona del suo legale rappresentante, cui l'interessato potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui al precedente punto 6).

#### 8. Diritti dell'interessato:

L'elenco degli Incaricati del trattamento designati da AmTrust Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia è disponibile presso la sede del Titolare.

L'interessato, per l'esercizio dei propri diritti, nonché per ricevere informazioni più dettagliate sui trattamenti e/o sui soggetti o le categorie di soggetti che vengono a conoscenza dei dati o ai quali i dati sono comunicati, potrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a: amtrustmilano@pec.it

#### Articolo 1 - Forma dell'assicurazione e Retroattività

L'assicurazione è prestata nella forma "claims made" ossia è resa attiva solo quando la Richiesta di Risarcimento sia portata a conoscenza dell'Assicurato per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e purché sia conseguenza di eventi, errori o omissioni accaduti o commessi durante il periodo di decorrenza dell'assicurazione o accaduti o commessi non prima dei 10 (dieci) anni antecedenti la Data di Continuità Assicurativa.

#### Articolo 2 – Massimale

L'assicurazione è prestata , per ciascun Periodo di Assicurazione e per ciascun Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

#### Articolo 3 - Oggetto dell'assicurazione

Verso pagamento del premio convenuto e alle condizioni tutte di questa Polizza, la Società presta l'assicurazione fino a concorrenza del Massimale e nella forma "claims made" obbligandosi a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare in qualità di civilmente responsabile in conseguenza di Danni causati a terzi, inclusi i pazienti, nello svolgimento dell'Attività Professionale, unicamente nel caso di:

- azione di surrogazione esperita dall'impresa di assicurazioni dell'Azienda Sanitaria nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge e/o dal CCNL;
- azione di rivalsa esperita dall'Azienda Sanitaria in conseguenza di danni erariali nei casi previsti dalla legge;
- Perdite Patrimoniali, incluse nella rivalsa esperita dall'Azienda Sanitaria di cui l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge, entro un limite del 10% del Danno indennizzato.

Tutto quanto sopra riportato a condizione che per tali **Danni** egli sia stato dichiarato responsabile, totalmente o parzialmente, per colpa grave con sentenza definitiva pronunciata dalla Corte dei Conti.

L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per Danni derivanti da interventi di primo soccorso eseguiti per dovere di solidarietà od emergenza sanitaria anche al di fuori dell'attività retribuita; in tale ipotesi la copertura è altresì estesa ai Danni cagionati con colpa lieve con un sottolimite per ciascun Sinistro di un importo pari a € 1.000.000,00 (unmilione/00).

Resta esclusa dalla presente copertura qualsiasi attività che l'Assicurato dovesse esercitare privatamente e che non sia riconducibile ad un rapporto diretto o per incarico dell'Azienda Sanitaria, ad esclusione di quanto previsto al capoverso che precede.

#### Articolo 4 - Gestione delle vertenze e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e/o tecnici e/o consulenti e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute per assistere e difendere l'Assicurato in caso di Richiesta di Risarcimento / Sinistro, in aggiunta al Massimale, ma entro il limite del 25% del Massimale medesimo.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali e/o tecnici e/o consulenti che non siano da essa designati o approvati e non risponde di multe, ammende o sanzioni amministrative comminate all'Assicurato.

#### Articolo 5 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine che con lui convive.

#### Articolo 6 - Limiti territoriali

L'assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento originate da eventi, errori od omissioni accaduti o commessi in qualsiasi Paese del mondo, in quanto trovantesi l'Assicurato in tali Paesi su incarico dell'Azienda Sanitaria, ad esclusione gli Stati Uniti d'America, il Canada e i territori sotto la loro giurisdizione.

E' tuttavia condizione essenziale per l'operatività dell'assicurazione che le pretese dei danneggiati e le eventuali azioni legali che dovessero derivarne siano fatte valere in Italia. La Società pertanto non è obbligata per Richieste di Risarcimento fatte valere, in sede giudiziale o extragiudiziale, in Paesi diversi dall'Italia, oppure mediante deliberazione di sentenze in base a leggi di Paesi diversi dall'Italia.

#### Articolo 7 - Precisazione sui rischi assicurati

L'assicurazione, quale delimitata in questa Polizza e ferme le esclusioni che seguono, è riferita alle Attività Professionali connesse alla qualifica dell'Assicurato dichiarata dallo stesso nel Modulo di Proposta ed a quelle analoghe precedentemente svolte presso l'Azienda Sanitaria, se ed in quanto compatibili ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti al momento del fatto dannoso.

L'assicurazione è riferita a tutte le mansioni demandate all'Assicurato nella sua qualità di dipendente, convenzionato e/o specializzando esclusivamente di strutture sanitarie pubbliche.

E' compresa altresì l'Attività Professionale medica intramoenia, anche allargata, esercitata in conformità a quanto previsto dalla legge del 3 agosto 2007, n 120 nonché dalle norme e dai regolamenti vigenti al momento del fatto dannoso.

#### Articolo 8 - Esclusioni

Premesso che questa è una assicurazione "claims made", quale temporalmente delimitata nella presente Polizza, sono escluse dalla presente assicurazione:

- le Richieste di Risarcimento come precedentemente definite che pervengano all'Assicurato in data successiva a quella di scadenza del Periodo di Assicurazione, fatte salve le Richieste di Risarcimento connesse e/o conseguenti a quanto disposto dal successivo Articolo 15 relativamente alla denuncia delle Circostanze;
- le Richieste di Risarcimento e/o le Circostanze che fossero già note all'Assicurato prima della Data di Continuità Assicurativa;
- 3) le Richieste di Risarcimento connesse e/o conseguenti ad azioni giudiziarie civili promosse contro l'Assicurato antecedentemente alla Data di Continuità Assicurativa:
- 4) le Richieste di Risarcimento connesse e/o conseguenti ad eventi, errori od omissioni accaduti o commessi prima del Periodo di Retroattività stabilito in Polizza.

Sono parimenti esclusi i Danni:

- 5) che siano conseguenze dell'inottemperanza a quanto previsto dal capo IV Informazione e Consenso del Codice di Deontologia Medica;
- 6) riconducibili ad attività abusive o non consentite o non riconosciute dalle leggi e dai regolamenti vigenti al momento del fatto dannoso;
- 7) conseguenti ad eventi, errori od omissioni accaduti o commessi dopo che l'Assicurato abbia posto termine all'Attività Professionale con conseguente cancellazione dall'Albo professionale, oppure dopo che per qualunque motivo venga sospeso o radiato dall'Albo professionale o licenziato per giusta causa;
- 8) derivanti da somministrazione o prescrizione di farmaci per scopi non terapeutici, non diagnostici o non di sperimentazione;
- derivanti dalla pretesa mancata rispondenza degli interventi di chirurgia estetica all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;
- 10) derivanti da ogni forma di discriminazione, persecuzione, violenze, mobbing, bossing, molestie, violenze o abusi sessuali;
- 11) alle cose mobili e immobili che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- 12) da furto o da danneggiamenti a cose causati da incendio, da esplosione o scoppio;
- 13) riconducibili alla proprietà, al possesso, alla circolazione di veicoli a motore, nonché all'utilizzo di natanti a motore o di aeromobili, anche ove tali mezzi di trasporto siano funzionali all'Attività Professionale dell'Assicurato;
- 14) che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo ad esclusione di quelli connessi ad attività diagnostiche, terapeutiche e di sperimentazione svolte dall'Azienda Sanitaria;
- 15)le Perdite Patrimoniali che abbiano origine o siano connesse con l'esercizio di funzioni di carattere amministrativo, organizzativo, dirigenziale aziendale e non propriamente attinenti all'Attività Professionale sanitaria che abbia causato un Danno.

#### Articolo 9 - Responsabilità solidale

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponde, ferma restando l'esperibilità dell'azione di regresso, fino a un massimo del doppio della quota di pertinenza dell'Assicurato stesso ed entro il limite del Massimale.

#### Articolo 10 - Cessazione dell'attività professionale - Ultrattività

Se durante il Periodo di Assicurazione l'Attività Professionale dell'Assicurato viene a cessare definitivamente per sua libera volontà, pensionamento, invalidità o morte, e non per altra ragione imposta (come ad esempio ta sospensione o la cancellazione dall'Albo professionale per motivi disciplinari o il licenziamento per giusta causa connessa all'espletamento delle sue attività professionali), l'attività già svolta dall'Assicurato resta coperta, alle condizioni di assicurazione operanti in quel momento, fino alla data di scadenza di tale Periodo di Assicurazione.

Resta peraltro convenuto che, previa comunicazione alla Società della sopravvenuta cessazione dell'Attività Professionale, è riservata all'Assicurato, o in caso di decesso ai suoi eredi, la facoltà di prorogare annualmente la Polizza versando alla Società un premio annuo pari al 50% del premio corrispondente all'ultima mansione svolta a copertura delle Richieste di Risarcimento portate per iscritto a conoscenza dell'Assicurato dopo la cessazione definitiva dell' Attività Professionale purché conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima del Periodo di Retroattività convenuto.

Tutto quanto sopra unicamente nel caso in cui la cessazione definitiva dell'Attività Professionale ed il premio dovuto per la proroga vengano rispettivamente comunicata e versato alla Società entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione.

#### Articolo 11 - Variazioni del rischio

Qualora nel corso del **Periodo di Assicurazione** si verifichi una diminuzione del rischio (Art. 1897 Codice Civile) o un aggravamento del rischio (Art. 1898 Codice Civile) per effetto di disposizioni di legge o di regolamenti, le citate disposizioni del Codice Civile non si applicheranno, e il rischio continuerà a formare oggetto di questa assicurazione senza alcuna modifica del premio dovuto alla **Società**.

Qualora si verifichi un mutamento dell'Attività Professionale dell'Assicurato verso una qualifica assicurabile con la presente Polizza, ma con un differente ammontare di premio, l'assicurazione proseguirà senza alcuna variazione né limitazione fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione, fermo restando l'obbligo di provvedere alla tempestiva comunicazione alla Società e, con effetto dalla prima scadenza utile, all'aggiornamento dell'eventuale maggior premio assicurativo dovuto (art. 1898 Codice Civile).

Nel caso in cui le nuove mansioni non siano riconducibili ad una qualifica assicurabile, l'assicurazione non sarà operante per dette nuove mansioni, ma l'assicurazione proseguirà fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione per eventuali Danni conseguenti ad eventi, errori od omissioni accaduti o commessi nello svolgimento delle precedenti Attività Professionali assicurate.

In caso di riduzione o aggravamento del rischio, il Contraente o l'Assicurato deve dame comunicazione scritta alla Società, ai sensi degli artt. 1897 e 1898 c.c. entro i 10 (dieci) giorni successivi alla data di variazione del rischio. In particolare, gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio non comporteranno ipso facto la decadenza del diritto di indennizzo, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art.1897 c.c.

#### Articolo 12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

#### Articolo 13 - Rescindibilità della Polizza

Ferma la durata indicata in **Polizza**, è data facoltà alle Parti di rescindere annualmente la **Polizza** stessa previa comunicazione di recesso da inviarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza di ogni **Periodo di Assicurazione** secondo una delle seguenti modalità:

- Lettera raccomandata A/R all'indirizzo di Direzione
- FAX al numero + 39 02 8343 8174
- Email a "Mailbox Disdette" (gestionedisdette@amtrustgroup.com)

Quanto disposto dal presente Articolo non si applica alle singole adesioni che cessano alla scadenza di ogni Periodo di Assicurazione senza obbligo di disdetta.

#### Articolo 14 - Coesistenza di altre assicurazioni

Ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile l'obbligo di comunicare alla Società la coesistenza di altre assicurazioni sussiste soltanto in caso di Sinistro e/o Circostanza.

L'Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro a tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri.

## Articolo 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di richiesta di risarcimento o circostanza

L'Assicurato è tenuto a denunciare in forma scritta, anche per il tramite dell'Intermediario, entro 15 (quindici) giorni da quando ne è venuto a conoscenza, solamente quanto segue:

- a) le Richieste di Risarcimento per cui abbia ricevuto in forma certa:
  - la comunicazione con la quale l'Azienda Sanitaria o la sua impresa di assicurazioni manifesta all'Assicurato di volersi rivalere nei suoi confronti per Danni conseguenti ad un evento, errore od omissione attribuiti a colpa grave;
  - l'invito a dedurre o la citazione in giudizio da parte della Corte dei Conti.
- b) le Circostanze per cui abbia ricevuto in forma certa la segnalazione dall'Azienda Sanitaria di aver inoltrato informazione alla Corte dei Conti in ordine ad eventuali Danni.
  - Eventuali future Richiesta di Risarcimento connesse e/o conseguenti alle Circostanze regolarmente notificate alla Società nei termini e nelle modalità previste dal presente articolo di Polizza, saranno trattate a tutti gli effetti come Sinistri verificatisi nel Periodo di Assicurazione di notifica della Circostanza.

Non sono ascrivibili a Richiesta di Risarcimento o Circostanza le azioni giudiziarie, siano esse civili o penali, promosse contro l'Assicurato in relazione alle responsabilità professionali previste dall'oggetto dell'assicurazione e pertanto non devono essere denunciate e/o notificate alla Società.

La denuncia di Sinistro, Richiesta di Risarcimento e/o di Circostanza deve contenere la data e la narrazione del fatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nominativo dei pazienti danneggiati e ogni altra notizia utile per la Società incluso quanto previsto dal secondo comma dell'Articolo 14 in caso di coesistenza di altre assicurazioni.

Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli atti giudiziari relativi al alla Richiesta di Risarcimento e/o alla Circostanza, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti.

Senza il previo consenso scritto della **Società**, l'**Assicurato** non deve ammettere sue responsabilità, definire o riconoscere somme, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo, in caso contrario potrà essere compromessa l'operatività della garanzia.

#### Articolo 16 - Facoltà di recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo alla sua liquidazione o reiezione, tanto il Contraente che la Società possono recedere da questa Polizza con preavviso scritto di 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso il Contraente si impegna a non fare sottoscrivere ulteriori Moduli di Proposta che abbiano decorrenza successiva alla data di effetto del recesso.

È peraltro convenuto che la durata della copertura nei confronti di ciascun **Assicurato**, relativamente alle coperture decorse prima della data di recesso, è garantita sino alla scadenza relativa al **Periodo di Assicurazione** per il quale è stato pagato il relativo premio, senza possibilità di proroga.

È altresì convenuto che in caso di denuncia di Sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo alla sua liquidazione o reiezione tanto il Contraente/Assicurato che la Società possono far cessare la copertura assicurativa relativa alla singola adesione colpita dal Sinistro con preavviso scritto di 90 (novanta) giorni.

Nel caso in cui sia la Società a far cessare la garanzia quest'ultima rimborserà la parte di premio, al netto delle imposte governative, relativa al periodo di rischio non corso.

#### Articolo 17 - Surrogazione

La Società è surrogata, sia per le somme pagate o da pagare a titolo di risarcimento di Danni sia per le spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di recupero che l'Assicurato può far valere nei confronti dei soggetti responsabili o corresponsabili. A tal fine l'Assicurato è tenuto a fomire i documenti richiesti e compiere le azioni necessarie per l'esercizio di tali diritti.

#### Articolo 18 - Forma delle comunicazioni - Variazione della Polizza

Ogni comunicazione inerente la Polizza deve essere fatta per iscritto. Qualunque variazione di Polizza deve risultare da atto sottoscritto dal Contraente e dalla Società.

#### Articolo 19 - Gestione della Polizza

Con la sottoscrizione della presente Polizza il Contraente, anche per conto degli Assicurati, conferisce all'Intermediario il mandato a rappresentario ai fini di questo contratto di assicurazione.

E' convenuto pertanto che:

- a) ogni comunicazione fatta all'Intermediario dalla Società sarà considerata come fatta al Contraente e/o all'Assicurato;
- b) ogni comunicazione fatta dall'Intermediario alla Società sarà considerata come fatta dal Contraente e/o all'Assicurato.

La Società accetta che il pagamento dei premi sia fatto tramite l'Intermediario, pertanto il pagamento del premio eseguito all'Intermediario stesso si considera effettuato direttamente alla Società, ai sensi dell'Art. 118 del D.lgs 209/2005.

Per la denuncia di sinistro scrivere a AmTrust Europe Ltd. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Paolo da Cannobio, 9 - 20122 Milano – Divisione Sinistri Milano, email: <a href="mailto:colpegravi@amtrustgroup.com">colpegravi@amtrustgroup.com</a>, che potrà svolgere l'attività tramite le proprie sedi territoriali.

## Articolo 20 - Modalità e disciplina delle adesioni alla Polizza e pagamento del Premio

Per l'adesione alla presente Polizza il Contraente, o suo incaricato, mette a disposizione degli Assicurati una idonea procedura attraverso la quale il Contraente si impegna a consegnare agli Assicurati le Condizioni di Assicurazioni, l'Informativa per la protezione dei dati personali (privacy), il Modulo di Proposta e il Fascicolo Informativo.

L'Assicurazione si intende valida sempre che l'Assicurato abbia sottoscritto il Modulo di Proposta e che risulti in regola con il versamento del premio nei termini dovuti.

Il Certificato di Assicurazione e così anche la copertura assicurativa:

- avranno decorrenza alle ore 24.00 dell'ultimo giorno del mese nel quale è stato sottoscritto il Modulo di Proposta a condizione che il relativo premio sia stato versato entro l'ultimo giorno del mese stesso;
- cesseranno alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione senza tacito rinnovo.

Il Certificato di Assicurazione, su esplicita richiesta dell'Assicurato, potrà decorrere dalle ore 24:00 dell'ultimo giorno del mese precedente a quello di compilazione del Modulo di Proposta ma la copertura assicurativa avrà in ogni caso effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Limitatamente alle adesioni avvenute nel mese successivo a quello di decorrenza della presente Polizza, il Certificato di Assicurazione e così anche al copertura assicurativa avranno decorrenza dalle ore 24:00 del giorno di effetto della Polizza stessa a condizione che il Modulo di Proposta ed il relativo premio siano stati rispettivamente sottoscritto e versato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di decorrenza della Polizza, altrimenti avranno decorrenza dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Alla scadenza del **Periodo di Assicurazione** l'**Assicurato** potrà prorogare la copertura assicurativa per ulteriori 12 (dodici) mesi versando il premio annuo entro le ore 24:00 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla scadenza di tale **Periodo di Assicurazione**. Per la proroga della copertura assicurativa avvenuta entro i termini sopra indicati non è richiesta compilazione del **Modulo di Proposta**.

Se l'Assicurato non proroga la copertura assicurativa nei termini temporali previsti dal comma che precede potrà in seguito aderire nuovamente alla Polizza previa compilazione di un nuovo Modulo di Proposta; in tal caso il nuovo Certificato di Assicurazione e così anche la copertura assicurativa avranno decorrenza come previsto dal presente articolo relativamente alle nuove adesioni.

#### Articolo 21 - Determinazione del premio

Il premio annuo dovuto relativo alla copertura assicurativa dell'Attività Professionale svolta dall'Assicurato, coerentemente con la qualifica ricoperta dall'Assicurato stesso, è quello risultante dalla tabella riportata di seguito:

Codice	Le categorie di rischio	Premio Annual	e Lordo
01	Medico	€	480,00
02	Medico in formazione specialistica / specializzando	€	336.00
03	Dirigente o quadro sanitario non medico	€	240.00
04	Ostetriche	€	240.00
05	Altro personale del comparto	€	60,00

Le condizioni su indicate sono valide per coloro che al momento dell'adesione non hanno dichiarato nel modulo di proposta sinistri o fatti noti negli ultimi cinque anni. In presenza di sinistri o fatti noti la quotazione è riservata alla Direzione della Compagnia.

Nel caso in cui la data di decorrenza della garanzia non coincida con la data di decorrenza della **Polizza** o non coincida con la data di decorrenza della successive annualità della **Polizza** stessa, il premio dovuto è determinato in ragione del rateo mensile di 1/12 (un dodicesimo) del premio per ogni mese o frazione di esso, con il minimo del 25% del premio annuo.

Qualora in uno o in più dei 10 (dieci) anni antecedenti la data di adesione alla Polizza (Articolo 1 – Forma dell'Assicurazione e Retroattività) l'Attività Professionale svolta dall'Assicurato fosse stata ascrivibile ad una qualifica diversa da quella ascrivibile alla data di adesione, la qualifica ed il premio annuo dovuto dovranno corrispondere alla qualifica con premio più elevato.

#### Articolo 22 - Precisazioni sull'operatività della garanzia

La presente Polizza opera unicamente per le attività professionali mediche, svolte dall'Assicurato alle dipendenze e/o con rapporto diretto del Servizio Sanitario Nazionale, alle quali l'Assicurato dichiara di essere debitamente abilitato conformemente a tutte le norme vigenti in materia, inclusa l'attività di sperimentazione svolta presso le strutture a ciò abilitate e in ottemperanza agli specifici protocolli da esse adottate.

L'assicurazione di cui alla presente Polizza non si intende operante in relazione ai rischi per i quali l'obbligo assicurativo ricade sulla Azienda Sanitaria di appartenenza con la stipula di un'assicurazione specificatamente predisposta e/o con la copertura di eventuali fondi all'uopo deliberati, sia in caso di mancato assolvimento di tale obbligo sia in caso di esaurimento dei massimali e somme assicurate previste da tale assicurazione e/o da tali fondi.

#### Articolo 23 - Dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti

Le dichiarazioni dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. In caso di dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal Contraente, dall'Assicurato o da qualsivoglia soggetto legittimato a ricevere la prestazione, in sede sia di conclusione del contratto che in ogni circostanza successiva, possono compromettere l'operatività della copertura ed il diritto alla prestazione assicurativa (artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.).

#### Articolo 24 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello di residenza o sede del convenuto.

#### Articolo 25 - Rinvio alle norme di legge

Per l'interpretazione della presente Polizza e per tutto quanto non espressamente previsto o regolato dalle condizioni in essa contenute o ad essa aggunte mediante regolare atto sottoscritto dalle Parti, valgono le norme di legge.

#### Articolo 26 - Clausola di Continuità

Limitatamente agli **Assicurati** che alla data di effetto dell'adesione alla presente **Polizza** nelle modalità previste dall'Articolo 20 che precede, siano titolari di analoga copertura assicurativa che risulti:

- stipulata con la Società o con altre imprese di assicurazione appartenenti al medesimo Gruppo Assicurativo della Società;
- in scadenza alla data di adesione alla presente Polizza.

la copertura assicurativa viene prestata senza soluzione di continuità.

la Società

Il Procuratore Speciale



## Modulo di Proposta - Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale per Colpa Grave dei Dipendenti di Aziende Sanitarie

- Le dichiarazioni dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze rilevanti ai fini della stipula del contratto tali che la Società, si riserva ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c., di recedere dal contratto e di ridurre in tutto o in parte la prestazione dovuta.
- II. Il presente Modulo di Proposta per l'Assicurazione Responsabilità Civile Professionale per "Colpa Grave" dei Medici dipendenti di Aziende Sanitarie deve necessariamente essere compilato in tutte le sue parti, firmato e datato dal Proponente / Assicurato.

Dati del Propone COGNOME NOME				CODICE FISCALE	- Hille descharation dispersalment
INDIRIZZO		LOCALITÀ / COMUNE		PROVINCIA	C.A.P.
INDIRIZZO E-MAIL		TELEFONO		F	AX
ISCRITTO ALL'ALBO	DEI MEDICI DI (OVE APPLICABILE)	A		NUMERO ISCRIZIONE (O)	/E APPL!CABILE)
	COLLETTIVA DI RIFERIMENTO N°			7-2-7-	
COD. BARRARE	CATEGORIA DI RISCHIO		MASSIMALE	PREMIO LO	ORDO ANNUO
01	Medico		€ 5.000,000		80,00
02	Medico in formazione specialistica/Sp	ecializzando	€ 5.000.000	€3	36,00
03	Dirigente o Quadro Sanitario NON me	edico	€ 5.000.000	€2	40,00
04	Ostetriche		€ 5.000.000	€2	40,00
05	Altro personale del comparto		€ 5.000,000	€ 6	60.00
ecorrenza delle su	data di decorrenza della garanzia no occessive annualità della Polizza stessa,	il premio dovuto è de	eterminato in racione d	la Polizza o non coincid di un rateo mensile di 1/1.	da con la data 2 (un dodicesia
	er ogni mese o frazione di esso, con il m		remio annuo.		,
	assicurativi con AmTrust Europe ttualmente assicurato per "colpa gra		Turana Limitada - C	1	
	a affermativa indicare la data di sca		•		
_	ni del Proponente / Assicurato	aonea aona oopon		0130//	_
	regressa del Proponente/Assicurato	: precedenti richies	ste di risarcimento		
ndicare se sono sta deontologica del l	ate avanzate richieste di risarcimento o s Proponente/Assicurato negli ultimi 5 ann	se siano state promos ii,	sse azioni legali tese a	d accertare la responsab	ilità civile pena
NO negli ultim	ni 5 anni SI negli ultimi	i 5 anni, indicare quar	nti sinistri:		
	ioni, omissioni o fatti rilevanti ai fini				
idicare se al Propo d accertare la di lu	onente/Assicurato siano note azioni, omi ii responsabilità civile, penale o deontolo	issioni o fatti dai quali ogica negli ultimi 5 ani	possano derivare rich ni.	ileste di risarcimento opp	ure azioni mira
NO negli ultin	ni 5 anni SI negli ultimi	5 appl			

In caso di risposta affermativa ai quesiti sopra riportati di cui ai punti 2.1 e 2.2 si invita il proponente assicurato a compilare, in ogni

sua parte, la Scheda di Sinistrosità allegata al presente modulo di proposta di cui forma parte integrante.



## Modulo di Proposta - Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale per Colpa Grave dei Dipendenti di Aziende Sanitarie

- Il Proponente / Assicurato riconosce che le dichiarazioni rese sono conformi a verità e dichiara di non aver omesso alcun elemento influente sulla valutazione del rischio.
- Il Proponente / Assicurato prende atto che la compilazione del presente Modulo di Proposta NON impegna alla stipulazione della Polizza. Peraltro, qualora il contratto venga concluso, le dichiarazioni rese saranno prese a fondamento della Polizza stessa e ne costituiranno parte integrante.
- Il Proponente / Assicurato dichiara di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made», a copertura delle Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciate alla Società durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di fatti colposi, errori o omissioni accaduti o commessi nel Periodo di Retroattività pari ai 10 (dieci) anni antecedenti la Data di Continuità Assicurativa intendendosi per tale la meno recente tra:
  - a. la data di decorrenza della Polizza;
  - b. la data di adesione dell'Assicurato ad analoga copertura assicurativa a condizione che la stessa sia stata stipulata con la Società o con altre imprese di assicurazione appartenenti al medesimo Gruppo Assicurativo della Società e ci sia continuità di copertura tra la data di scadenza di tale precedente copertura assicurativa e la data di decorrenza della Polizza.
- Il Proponente / Assicurato dichiara di avere acquisito ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente Modulo di Proposta, il Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario, le Condizioni di Assicurazione e l'Informativa per il Trattamento dei Dati Personali.
- Il Proponente/Assicurato dichiara di aver ricevuto, preso visione ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente Modulo, copia del fascicolo Informativo, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento Isvap 35/2010; ed in particolare:
  - a. Nota Informativa, comprensiva di glossario;

b.	Condizioni di Assicurazione; Modulo di Proposta.
	Il Proponente / Assicurato
per il tr trasferii particol 1.	nso al trattamento dei dati personali. Il sottoscritto Contraente dichiara altresì di aver preso visione della Informativa rattamento dei dati personali ex artt. 23 e segg., D.Lgs. 196/2003, e presta il consenso per il trattamento ed eventuale mento a terzi dei dati per le finalità, secondo le modalità e nei confronti dei soggetti indicati nella predetta informativa. In are, autorizza: la comunicazione dei medesimi dati ai soggetti indicati al punto 3. della predetta Informativa; al trasferimento dei dati all'estero secondo quanto indicato al punto 5. dell'Informativa.
Luogo	e data della sottoscrizione li, il/_/ Il Proponente / Assicurato



# AmTrustColpaGrave

Linea Collettiva ANPROF

## Modulo di Proposta - Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale per Colpa Grave dei Dipendenti di Aziende Sanitarie

#### SCHEDA SINISTROSITA' PREGRESSA DEL PROPONENTE/ASSICURATO<sup>1</sup>

La presente scheda non deve essere restitutita in assenza di sinistri/fatti noti rilevanti ai fini della stipula della polizza.

A)	Dati Identificativi Medico Pi	oponente:	
CO	GNOME NOME	CODICE FISCALE	DATA RICEZIONE DELLA NOTIFICA
B)	Specifiche di dettaglio del s	inistro o dei fatti noti di cui ai punti 2.	1 e 2.2 della proposta
1)	Indichi il medico la precisa moda al punto 4.1. e 4.2 del questionar	ità attraverso la quale è giunto a conoscenza o:	dell'esistenza del sinistro o di fatti noti, di cui rispettivamente
	Ricevimento di istanza di mediazio Verbale di Identificazione	mo specificare l'ammontare richiesto: €	
2)	Indicare la tipologia della pretesa	risarcitoria:	
•	Decesso per		
	Altro		
•	Ruolo svolto dall'Assicurato		
•	Altre persone coinvolte (generali	tà, ruolo, responsabilità)	
<i>C)</i>	Luogo dell'evento:		sivo
•			
•	Data dell'evento:		
•	Tipologia specifica dell'intervente	medico prestato:	
•	Tipologia di danno riportato/lame	entato dal paziente:	
•		ospedaliera insieme al proponente/assicurato	
•			sia o meno supportata da perizia medica:% anneggiato/reclamante e dell'evento lesivo, utili ali fini della
D)	Stato del sinistro		
1)		eno in corso <u>un procedimento penale</u> ed	in caso affermativo indicarne l'imputazione e la fase del
	si: putazione:		
Sta	to e grado del procedimento:		

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La presente scheda si intende da compilarsi per ogni sinistro/fatto noto di cui ai punti 2.1. e 2.2 della allegata proposta, di cui costituisce parte integrante.



## Modulo di Proposta - Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale per Colpa Grave dei Dipendenti di Aziende Sanitarie

#### SCHEDA SINISTROSITA' PREGRESSA DEL PROPONENTE/ASSICURATO

4)	ivei caso in cui <u>ii procedimento penale relativo al sinistro pregresso si sia concluso,</u> indichi il medico l'esito dello stesso:
	Condanna a (specificare)
	Patteggiamento (specificare)
	Non luogo a procedere Prescrizione
	Amnistia e indulto Decreto penale di condanna
3)	Precisi il medico se sia in corso <u>un procedimento civile</u> ovvero se questo si sia concluso, precisando in caso di accoglimento della domanda attorea l'ammontare del danno liquidato e nel caso di impugnazione, il grado di giudizio alla data della sottoscrizione della proposta.
4)	Nel caso il sinistro non rientri in nessuno dei casi più sopra elencati, precisi il medico esattamente lo stato attuale dello stesso:
natu	recisa, altresì, che il Proponente/Assicurato è chiamato ad integrare la presente scheda, con eventuali ulteriori dichiarazioni della stessa ira, allegandote alla proposta stessa, precisando nello spazio riportato più sotto, il numero delle pagine aggiuntive, che dovranno essere, allo po, debitamente numerate;
	Numero pagine allegate:
e tır nfin	ensi di legge si dichiara, ed il dichiarante ne prende atto, che tutti i dati riportati nel presente documento saranno acquisiti esclusivamente per nalità di cui al contratto di copertura assicurativa stipulato con Am Trust Europe Limited. e, il Proponente/Assicurato riconosce che le dichiarazioni rese sono conformi a verità e dichiara di non aver omesso alcun elemento ente sulla valutazione del rischio, circostanza che potrebbe comportare l'inoperatività della garanzia assicurativa.
	Nome:Cognome:
	Data:Firma:
	Data:Firma:



AmTrust Europe Limited
Sede Legale Market Square House
St. James Street, Nottingham NG1 6FG
Capitale Sociale € 92 000.000 00

Capitale Sociale € 92.000.000.000

Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Paolo Da Cannobio 9 • 20122 Milano
Tel. 0283438150 • Fax 0283438174
C.F. 97579510153 • P.I. 07972530963 •
R.E.A. 1969043



Certificato di Assicurazione - Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale per "Colpa Grave" dei Dipendenti di Aziende Sanitarie

CERTIFICATO N°	POLIZZA COL ITDMM16B20		RAMO	PRODOTTO  Colpa Grave		TERMEDIARIO International Broker		COD. 304
Assicurato				174 81. 2				W-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
Vioditato				COL	DICE FISCALE	PAR	TITA LV.A.	
VIA N°	7-5-to-5		7714818	LOCALITÀ / C	OMUNE	PRO	VINCIA	C.A.P.
Print to the second sec	19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1				7 - <u>9</u> - <del>9</del> - <u>10</u> - <u>1</u>			
Data di effetto e scade	enza del Certificato ( SCADENZA ORE 24	di Assicurazi Prossima Q		Adesione alla (	Collettiva-Associa	zione Mode	lli Allega	ati
					ANPROF			
Premio alla Firma				B*				0-0-40 (00 + d) - ada (a)
PREMIO NETTO	Acces	SORI	PR	EMIO IMPONIBILE	MPOST	E	TOTALE	PREMIO
Premio rate Future			ţ	PA-PA-1081				4
PREMIO NETTO	ACCESSORI		PREMIO I	MPONIBILE	IMPOSTE	TOTAL	LE PREMIO	)
Attività dell'Assicurato				Massimale		Franchigia		
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
La società AmTrust Euro inclusi i pazienti, nello s quanto previsto dalle Co integrante. La copertura assicurativ ricevute per la prima vo conseguenza di fatti colp Avvertenza: La present del Massimale effettua	svolgimento dell'attivondizioni di Polizza di va è prestata nella folla durante il Periodoposi, errori od omissione è p	nta profession ella Collettiva rma "claims r di Assicuraz oni accaduti o restata sulla	nale conno no ITDMI made", os ione in co o commes base del	essa alfa qualifica M16B20433040000 ssia a rendere inde orso e da lui denui si nel periodo di re le dichiarazioni di	dichiarata nel Mod 0 di cui il presente enne l'Assicurato di nciate alla Società etroattività stabilito.	lulo di Adesione, Certificato di Assi alle Richieste di R durante lo stesso	unicame curazion Risarcime periodo,	ente in base a de forma parte dento da questi purché siano
					А	La Società mTrust Europe L	imited	
Il pagamento del pren	nio è stato effettua	to in data						
Emesso in Milano il _								



AmTrust Europe Limited
Sede Legale Market Square House
St. James Street, Nottingham NG1 6FG
Capitale Sociale € 92.000.000,00
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Paoto Da Cannobio 9 • 20122 Milano
Tel. 0283438174
CF. 97579510153 • P.I. 07972530963
R.E.A. 1969043

AmTrust Europe Ltd.
Capitale Sociale € 92.000.000,00
Authorised by the Prudential Regulation Authority
Regulated by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority

Rappresentanza Generale per l'Italia Via Paolo Da Cannobio 9 20122 Milano

Tel: 02 8343 8150 Fax: 02 8343 8174

Email: milan@amtrustgroup.com

Compagnia iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n° I.00103

Codice IVASS Impresa n° D904R C.F. 97579510153 • P.I. 07972530963 R.E.A. 1969043



Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale per "Colpa Grave" dei Dipendenti di Aziende Sanitarie - Linea Collettiva - Convenzione ANPROF Edizione Marzo 2016.